

## **Carta europea dell'autonomia locale**

**Strasburgo, 15.X.1985**

### **PREAMBOLO**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nella realizzazione di una maggiore unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

Considerando che uno dei mezzi atti a raggiungere tale obiettivo è la stipula di accordi nel settore amministrativo;

Considerando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico;

Considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Convinti che è a livello locale che questo diritto può essere esercitato nel modo più diretto;

Convinti che l'esistenza di collettività locali con incarichi di responsabilità effettive consente un'amministrazione al contempo efficace e vicina al cittadino;

Consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei diversi Paesi europei rappresentano un importante contributo all'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;

Affermando che ciò presuppone l'esistenza di collettività locali dotate di organi decisionali democraticamente costituiti, e che beneficiano di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali,

hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1:**

Le Parti si impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritte dall'articolo 12 della presente Carta.

## **Parte I**

### **Articolo 2**

Fondamento costituzionale e legale dell'autonomia locale

Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione.

### **Articolo 3**

Concetto di autonomia locale

1. Per autonomia locale si intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità e a favore delle loro popolazioni, una parte importante degli affari pubblici.
2. Tale diritto è esercitato da Consigli ed Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale in grado di disporre di organi esecutivi responsabili davanti ad essi. Tale disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.

### **Articolo 4**

Portata dell'autonomia locale

1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, questa disposizione non impedisce l'attribuzione alle collettività locali di competenze per fini specifici in conformità alla legge.
2. Le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o non sia assegnata ad un'altra autorità.
3. L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, gravare preferibilmente sulle autorità più vicine ai cittadini. L'attribuzione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.
4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali. Esse non possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorità, centrale o regionale, che nell'ambito della legge.
5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorità centrale o regionale, le collettività locali devono usufruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.

6. Le collettività locali devono essere consultate, per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente.

## **Articolo 5**

Tutela dei confini territoriali delle collettività locali

Per ogni modifica dei confini locali territoriali, le collettività locali interessate devono essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge.

## **Articolo 6**

Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettività locali

1. Senza pregiudizio di disposizioni più generali emanate dalla legge, le collettività locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un'amministrazione efficace.

2. Lo statuto del personale delle collettività locali deve consentire un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

## **Articolo 7**

Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale

1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.

2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un'adeguata copertura sociale.

3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o da principi giuridici fondamentali.

## **Articolo 8**

Controllo amministrativo degli atti delle collettività locali

1. Ogni controllo amministrativo sulle collettività locali può essere effettuato solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.

2. Ogni controllo amministrativo degli atti delle collettività locali deve di regola avere come unico fine quello di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. Il controllo

amministrativo può, tuttavia, includere una verifica sull'opportunità esercitata da autorità a livello superiore in merito ai compiti, la cui esecuzione è delegata alle collettività locali.

3. Il controllo amministrativo delle collettività locali deve essere esercitato nel rispetto di un equilibrio tra l'ampiezza dell'intervento dell'autorità di controllo e l'importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.

## **Articolo 9**

### Risorse finanziarie delle collettività locali

1. Le collettività locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.

2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.

3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire da canoni e da imposte locali di cui esse possano fissare il tasso, nei limiti previsti dalla legge.

4. I sistemi finanziari sui quali poggiano le risorse di cui dispongono le collettività locali devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, nella pratica, per quanto possibile, lo sviluppo reale dei costi legati all'esercizio delle loro competenze.

5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli richiede l'attuazione di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti destinate a correggere gli effetti di una ripartizione ineguale delle potenziali fonti di finanziamento, nonché degli oneri loro incombenti. Tali procedure o misure non devono ridurre la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di responsabilità.

6. Le collettività locali devono essere opportunamente consultate per quanto riguarda le modalità dell'assegnazione, nei loro confronti, delle risorse ridistribuite.

7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività locali non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni non deve pregiudicare la libertà fondamentale della politica delle collettività locali nel proprio settore di competenza.

8. Al fine di finanziare le loro spese di investimento, le collettività locali devono avere accesso, conformemente alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

## **Articolo 10**

### Diritto di associazione delle collettività locali

1. Le collettività locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e, nell'ambito della legge, ad associarsi ad altre collettività locali per la realizzazione di attività di interesse comune.

2. Il diritto delle collettività locali di aderire ad un'associazione per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni e quello di aderire ad un'associazione internazionale di collettività locali devono essere riconosciuti in ogni Stato.

3. Le collettività locali possono, alle condizioni eventualmente previste dalla legge, cooperare con le collettività di altri Stati.

## **Articolo 11**

Tutela legale dell'autonomia locale

Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale al fine di garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.

## **Parte II: Disposizioni varie**

Articolo 12

Impegni

1. Ciascuna Parte si impegna a considerarsi vincolata da almeno venti dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno dieci prescelti tra i seguenti paragrafi:

- articolo 2,
- articolo 3, paragrafi 1 e 2,
- articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,
- articolo 5,
- articolo 7, paragrafo 1,
- articolo 8, paragrafo 2,
- articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,
- articolo 10, paragrafo 1,
- articolo 11.

2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i paragrafi prescelti in conformità alla disposizione del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento successivo, notificare al Segretario Generale di considerarsi vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che essa non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Tali successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Parte che effettua la notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

## **Articolo 13**

### Collettività cui si applica la Carta

I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte può, tuttavia, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare le categorie di collettività locali o regionali alle quali essa intenda limitare il campo di applicazione o che essa intenda escludere dal campo di applicazione della presente Carta. Essa può altresì includere altre categorie di collettività locali o regionali nel campo di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

## **Articolo 14**

### Comunicazione di informazioni

Ciascuna Parte trasmetterà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni legislative e ad altre misure da essa adottate al fine di adeguarsi ai termini della presente Carta.

## **Parte III**

### Articolo 15

#### Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

### Articolo 16

#### Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori ai quali verrà applicata la presente Carta.

2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Carta entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

## Articolo 17

### Denuncia

1. Nessuna Parte può denunciare la presente Carta prima dello scadere di un periodo di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti. Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro.

2. Ciascuna Parte può, in conformità alle disposizioni enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non sia adeguata più alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sarà considerata come avente denunciato la Carta stessa.

## Articolo 18

### Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, conformemente al suo articolo 15;
- d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3;
- e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;
- f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo, il 15 ottobre 1985, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

**Déclaration par la République de Saint Marin dans la perspective de signature de la  
Charte européenne de l'autonomie locale**

Conformément à l'Article 12 paragraphe 2 de la Charte européenne de l'autonomie locale, la République de Saint Marin se déclare liée par les articles suivants :

Article 2

Article 3 paragraphes 1 et 2

Article 4 paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Article 5

Article 6 paragraphes 1 et 2

Article 7 paragraphes 1, 2 et 3

Article 8 paragraphes 1, 2 et 3

Article 9 paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7

Article 10 paragraphes 1, 2 et 3

Article 11

La République de Saint Marin considère que l'Article 9 de la Charte doit être interprété comme posant un principe général d'autonomie financière qui reconnaît aux collectivités locales le droit de disposer librement, dans le cadre de la politique économique nationale, des ressources assignées pour l'exercice de leurs compétences.

## **Dichiarazione alla Carta Europea dell'Autonomia Locale**

### **Conformemente all'Articolo 12 paragrafo 2 della Carta Europea dell'Autonomia Locale,**

la Repubblica di San Marino si dichiara vincolata dagli articoli seguenti:

Articolo 2

Articolo 3 paragrafi 1 e 2

Articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Articolo 5

Articolo 6 paragrafi 1 e 2

Articolo 7 paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 8 paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9 paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7

Articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 11

La Repubblica di San Marino considera che l'Articolo 9 della Carta deve essere interpretato come un articolo che pone un principio generale di autonomia finanziaria che riconosce alle collettività locali il diritto di disporre liberamente, nel quadro della politica economica nazionale, delle risorse assegnate per l'esercizio delle loro competenze.